

**CIRCOLARE N. 35/2023**

**Parma, 12 ottobre 2023**

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

*Associati*

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**OGGETTO: Registro dei Titolari Effettivi – D.M. n. 55/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023**

In data 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in G.U. l'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal D.M. n. 55/2022 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, per dare concreta operatività al Registro sulla titolarità effettiva previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007.

I soggetti obbligati avranno tempo entro il prossimo 11 dicembre 2023 per comunicare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni.

**Soggetti obbligati alla comunicazione**

Sono tenuti alla comunicazione:

- le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
- le persone giuridiche private che devono iscriversi nell'apposito registro;
- i *trust* e gli istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato italiano.

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione le società di persone.

**Modalità di trasmissione dati**

L'obbligo di trasmettere i dati è a carico del fondatore o degli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, oppure dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private. Nel caso di *trust* o affini, l'obbligo è adempiuto dal fondatore.

I dati e le informazioni sono resi mediante autodichiarazione all'ufficio della Camera di commercio competente, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa

e con le stesse modalità devono essere comunicate anche eventuali variazioni di dati e informazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. n. 55/2022 hanno l'obbligo di trasmettere i dati entro 30 giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese. Nel caso di *trust* e istituti giuridici affini costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2022 il termine di 30 giorni decorre dalla loro costituzione.

Con cadenza annuale sarà obbligatorio confermare i dati e le informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

#### **Disciplina sanzionatoria**

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento dei dati e all'eventuale contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione e all'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall'art. 2630 c.c. Se la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Dott.ssa Sara Felisa